

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 146

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MACALUSO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, DEL CODICE PENALE
(DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(COLOMBO EMILIO)

il 6 agosto 1971

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 2 agosto 1971.

L'onorevole Macaluso Emanuele è stato querelato dal dottor Ernesto Di Fresco per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del procuratore della Repubblica in Palermo con gli atti del procedimento (fascicolo n. 1506/71-A della procura di Palermo).

Il Ministro
COLOMBO

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Palermo, 15 luglio 1971.

Il Giornale di Sicilia del 5 giugno 1971 dava notizia, in un articolo dal titolo: « Secondo round Macaluso-DC sui candidati mafiosi », di un'intervista rilasciata dall'onorevole Emanuele Macaluso, il quale rispondendo all'onorevole D'Angelo in vece dell'onorevole Berlinguer (che era stato sfidato a fare i nomi dei mafiosi compresi, secondo lui, nelle liste democristiane) avrebbe indicato i nomi di Di Fresco, Spagnolo, Lima e Ciancimino, definendo costoro come compromessi con la mafia.

Poiché nel fatto attribuito all'onorevole Emanuele Macaluso, deputato al Parlamento nazionale, contro il quale il dottor Di Fresco Ernesto ha proposto querela, si ravvisa il reato di diffamazione a mezzo della stampa p. e p. dall'articolo 595 pp. e 2° cpv del codice penale, richiedo V.S. onorevole di voler autorizzare il promovimento dell'azione penale nei confronti del predetto deputato.

Allego copia degli atti del procedimento penale n. 1506/71-A R.G. di questo ufficio.

Il Procuratore della Repubblica